



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 69

Approvata dal Consiglio Comunale in data 19 settembre 2016

OGGETTO: IMPATTO DELLA DIRETTIVA COSIDDETTA "BOLKESTEIN", RECEPITA DAL D.LGS. N. 59 DEL 26 MARZO 2010, SUL COMMERCIO AMBULANTE A TORINO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato interno, meglio nota come "Direttiva Bolkestein", nel formulare una serie di principi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all'articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba applicare "una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento";
- le Commissioni II e X della Camera, l'11 marzo 2010, in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole sull'Atto di Governo n. 171 ("Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno"), con alcune osservazioni, tra cui la seguente: "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali", si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali";
- lo Stato italiano ha recepito la citata direttiva comunitaria con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non prevedendo l'esclusione del commercio ambulante dall'applicazione della Direttiva e disattendendo il parere del Parlamento;
- in particolare l'articolo 16 del suindicato provvedimento, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l'esperimento di procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzanti disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il successivo articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un'intesa in sede di Conferenza Unificata

l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione di tali disposizioni transitorie;

- la Conferenza Unificata Stato Regioni in data 7 luglio 2011 si è espressa anch'essa invitando il Governo a modificare il D.Lgs. n. 59/2010, con l'obiettivo di escludere il commercio ambulante dall'applicazione dell'articolo 16;

CONSIDERATO CHE

- con l'articolo 16 il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio: in particolare il comma 4 non riconosce la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche;
- emergono infatti molte criticità conseguenti all'equiparazione tra le nozioni di "risorse naturali", citata dal suindicato articolo, e "posteggi in aree di mercato", tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di "risorse naturali";
- alle suindicate criticità si aggiungono quelle relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo provvedimento, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante; viene infatti riconosciuto l'accesso al settore oltre che alle persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali, senza peraltro alcun limite alle grandi imprese a prescindere dalla loro forma giuridica;
- ciò provocherà inevitabili sperequazioni tra gli operatori del medesimo settore e, conseguentemente, ripercussioni negative per le piccole aziende, già colpite dalla crisi economica, che rischiano in questo modo di essere messe completamente fuori mercato;
- la scelta del legislatore italiano di attuare la Direttiva 2006/123/CE, prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche, non è seguita da nessun altro Stato membro dell'Unione Europea;

RICORDATO CHE

- gli operatori del settore, che rappresentano il tessuto tradizionale socioeconomico dell'Italia, sono nella maggior parte dei casi ditte individuali di piccoli imprenditori che, da moltissimo

- tempo, svolgono questo lavoro, anche a livello familiare, e rappresentano un riferimento per certi prodotti tipici di artigianato e prodotti locali;
- il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbliche, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato devono indurre il Legislatore a rivedere l'applicazione dei principi enunciati dalla Direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare;
 - in Italia ed in Piemonte il settore delle fiere e dei mercati contribuisce in maniera significativa al PIL, e solo nella provincia di Torino gli operatori rappresentano circa il 5% a livello nazionale (7801 imprese registrate a Torino e Provincia, 4059 soltanto nella Città di Torino nei primi mesi del 2015 fonte Confesercenti), oltre al fatto che il settore presenta caratteristiche del tutto peculiari di cui occorre tener conto;

CONSIDERATO INFINE CHE

- Il 21 luglio 2011 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza l'ordine del giorno n. 460, con il quale ha impegnato la Giunta regionale ad agire presso il Governo per emanare al più presto una modifica del D.Lgs. n. 59/2010, escludendo il commercio ambulante dalla Direttiva 2006/123/CE;
- il 5 luglio 2012 è stata raggiunta un'intesa in Conferenza Unificata tra Regioni e Province che, in ossequio all'ultimo comma dell'articolo 12 della Direttiva, ha approvato un documento nel quale vengono stabiliti per i prossimi 12 anni alcuni criteri e punteggi di priorità di selezione cui attenersi per le concessioni su aree pubbliche come l'anzianità del servizio dell'impresa o la maggior professionalità. Un'intesa che comunque fissa un tetto del 40%, e solo in fase di primo rinnovo, del punteggio riferibile all'anzianità dell'operatore su area pubblica rispetto al totale di punti necessari alla riassegnazione delle concessioni;
- alla luce di ciò le Regioni hanno provveduto, nella successiva Conferenza delle Regioni del 24 gennaio 2013 a stabilire un sistema di punteggio che, perlomeno in primo rinnovo, dovrebbe assicurare la riassegnazione dei posteggi ai precedenti occupanti (seppur in evidente contrasto con l'intesa e con lo stesso articolo 12 della Direttiva). Si rileva inoltre come la Conferenza delle Regioni sia una norma puramente "consultiva" dal momento che i Comuni sono liberi di stabilire i criteri di riassegnazione dei posteggi attenendosi solamente alle direttive contenute nell'intesa del 5 luglio 2012, come già dichiarato dal MISE nella risoluzione n. 6591 del 16 gennaio 2014;
- il già citato documento di intesa del 5 luglio 2012, nelle sue disposizioni transitorie, definisce la scadenza delle attuali concessioni in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. Il presupposto per cui le concessioni scadono in tempi differenti appare però infondato ed arbitrario, ed inoltre costituisce una maggiore spesa per le pubbliche

amministrazioni, che dovranno istituire diverse procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi;

- il 9 marzo 2016 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato una Proposta di legge al Parlamento per modificare gli articoli 7 e 70 del Decreto Legislativo n. 59/2010, con l'obiettivo di escludere il commercio ambulante dagli effetti della Direttiva Bolkestein;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad:

- 1) attivarsi presso il Governo al fine di ottenere la proroga delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche fino all'anno 2020;
 - 2) agire presso il Governo affinché lo stesso utilizzi, in sede di Unione Europea, tutti gli strumenti idonei al fine di escludere dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche, riconoscendo l'estraneità della categoria dei suddetti commercianti alle disposizioni dell'articolo 12 della Direttiva Europea;
 - 3) agire presso il Governo affinché lo stesso escluda dall'applicazione dell'articolo 16 di cui al Decreto Legislativo n. 59 del 2010 gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche, salvaguardando così i precedenti parametri vigenti in materia di rilascio e rinnovo automatico delle concessioni;
 - 4) attivarsi altresì presso il Governo affinché assuma le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle piccole imprese in qualunque forma esercitata.
-